

VERSO UNA RISOLUZIONE DELL'ONU PER L'ABOLIZIONE DELLE MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI A LIVELLO MONDIALE.
IL TRATTAMENTO GIURIDICO DI QUESTA PRATICA TRA ATTI INTERNAZIONALI, MODELLI CULTURALI E NORMATIVE NAZIONALI.

Sommario: 1. Unione europea *versus* ONU per l'abolizione delle mutilazioni genitali femminili. La risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2012 e la 67^a Assemblea generale dell'ONU; 2. L'incidenza del modello culturale di approccio al fenomeno migratorio sulla disciplina delle mutilazioni genitali quali reati culturalmente motivati; 3. Le mutilazioni genitali quali interventi sul corpo umano a scopo non terapeutico: quali differenze tra la concezione occidentale e non occidentale della pratica?; 4. Necessità di un'azione di omogeneizzazione e di coordinamento delle legislazioni degli Stati membri dell'Unione europea

1. Unione europea versus ONU per l'abolizione delle mutilazioni genitali femminili. La risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2012 e la 67^a Assemblea generale dell'ONU

La risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2012 [2012/2684(RSP)]¹ sull'abolizione delle mutilazioni genitali femminili (da ora: Mgf), ad un'attenta lettura, palesa le criticità politiche e giuridiche della questione e ne propone le più opportune soluzioni, in ambito europeo ed internazionale.

Chiaro ed urgente è l'appello che essa rivolge agli Stati membri dell'UE ed all'Assemblea Generale dell'ONU all'armonizzazione delle legislazioni ed all'univocità degli interventi.

Gli Stati dell'Unione sono invitati «a continuare a ratificare gli strumenti internazionali e a dare loro attuazione attraverso una legislazione completa che proibisca ogni forma di mutilazione genitale femminile e preveda sanzioni efficaci contro i responsabili». Vi si accompagna l'osservazione che tale «legislazione dovrebbe inoltre comprendere una serie di misure di prevenzione e protezione, inclusi meccanismi di coordinamento, controllo e valutazione dell'applicazione delle leggi, migliorando altresì le condizioni che permettono alle donne e alle ragazze di segnalare casi di mutilazioni genitali femminili»².

Non mancano l'appello alla determinazione degli Stati membri a combattere questa pratica illegale³ e numerose richieste indirizzate alla Commissione sulla condizione femminile: «a garantire che le misure volte a combattere la violenza di genere e a promuovere l'emancipazione delle donne siano integrate in tutte le politiche e i programmi di sviluppo dell'Unione europea attraverso il suo piano d'azione per l'uguaglianza di genere del 2010»⁴; «ad accordare particolare attenzione alle mutilazioni genitali femminili nel quadro di una

¹ Reperibile in www.europarl.europa.eu.

V. anche la *Proposta di risoluzione presentata a seguito di una dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza presentata a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento sul porre termine alle mutilazioni genitali femminili*, 11 giugno 2012, in www.europarl.europa.eu.

² Punto 4 della Risoluzione.

³ Punto 11 della Risoluzione.

⁴ Punto 8 della Risoluzione.

strategia generale di lotta alla violenza nei confronti delle donne, che comprenda azioni congiunte contro le mutilazioni genitali femminili»⁵; «a fare della lotta contro la violenza nei confronti delle donne una priorità e a sostenere, attraverso lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie, programmi mirati e innovativi all'interno dell'Unione europea e in paesi terzi»⁶.

Esaurito il piano "interno" degli inviti e delle esortazioni, riconosciuta la centralità della società civile⁷ in un'efficace azione di abolizione delle Mgf, il Parlamento europeo rivolge le sue istanze all'ONU ed, in particolare, alla sua Assemblea generale.

Prendendo le mosse dalla decisione adottata dalla 56^a sessione della Commissione sulla condizione femminile lo scorso 8 marzo⁸, il Parlamento «invita l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ad adottare, in occasione della sua 67^a sessione, una risoluzione che abolisca le mutilazioni genitali femminili a livello mondiale, così come richiesto dal Vertice dell'Unione africana il 2 luglio 2011, procedendo a un'armonizzazione delle azioni intraprese dai paesi membri nonché formulando raccomandazioni e orientamenti per lo sviluppo e il potenziamento di strumenti giuridici regionali e internazionali, oltre che per l'elaborazione di norme nazionali rafforzate»⁹.

Si chiede, inoltre, «al Segretario generale delle Nazioni Unite di garantire che tutte le organizzazioni e gli organismi pertinenti dell'ONU, [...] individualmente e collettivamente, integrino nei loro programmi per paese, se del caso e nel rispetto delle priorità nazionali, la protezione e la promozione del diritto delle ragazze di non subire mutilazioni genitali, in vista di un'ulteriore intensificazione degli sforzi in tal senso»¹⁰.

Il Parlamento, all'ultimo punto della risoluzione, incarica il suo Presidente di trasmettere la stessa al Consiglio, alla Commissione, al Segretario generale delle Nazioni Unite ed agli Stati membri.

Non è questo il primo atto adottato dal Parlamento europeo che tocchi il tema, più o meno direttamente.

La stessa risoluzione *de qua* richiama i suoi precedenti, dalla risoluzione del 24 marzo 2009 sulla lotta contro le mutilazioni sessuali femminili praticate nell'UE, alla risoluzione del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne, alla risoluzione del 18 aprile 2012 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo nel 2010 e la politica dell'Unione europea in materia, comprese le conseguenze per la politica strategica dell'UE in materia di diritti umani.

È possibile, invero, richiamare altre e più risalenti risoluzioni del Parlamento europeo che, nel loro complesso, già ne indicano chiaramente il proposito di seguire «senza esitazioni la linea della "tolleranza

⁵ Punto 9 della Risoluzione.

⁶ Punto 10 della Risoluzione.

⁷ Variamente sensibilizzata all'azione ed individuata come imprescindibile attore e destinatario di qualsivoglia intervento e sostegno, anche di natura economica.

Al punto 5 della Risoluzione, la società civile viene invitata «a sostenere attivamente, attraverso lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie, programmi mirati e innovativi, nonché a divulgare le migliori pratiche che rispondono alle esigenze e alle priorità delle ragazze in situazioni vulnerabili, comprese quelle che subiscono mutilazioni genitali femminili, che hanno difficoltà nell'accesso ai servizi e ai programmi». L'invito è rivolto, congiuntamente, agli organi pertinenti delle Nazioni Unite.

Il punto 7 «sottolinea la necessità di sostenere i membri della società civile, in particolare le organizzazioni femminili, adoperandosi all'interno delle loro comunità per porre fine alle violenze contro le donne, comprese le mutilazioni genitali femminili». Il punto successivo riconosce «l'importanza della sensibilizzazione, della mobilitazione della comunità, dell'istruzione e della formazione, nonché della partecipazione delle autorità nazionali, regionali e locali, nonché della società civile, nei paesi partner; fa notare che gli sforzi messi in atto per eliminare gli atteggiamenti e le pratiche dannose che hanno conseguenze negative per le ragazze avranno successo solo se saranno pienamente coinvolti tutti gli attori fondamentali, inclusi i leader religiosi e delle comunità e le persone a diretto contatto con le ragazze, tra cui i genitori, le famiglie e le comunità».

⁸ Punto 1 della Risoluzione.

⁹ Punto 2 della Risoluzione.

¹⁰ Punto 6 della Risoluzione.

V. la nota n. 7 per l'invito congiunto rivolto agli organi pertinenti delle Nazioni Unite ed alla società civile, di cui al punto 5 della Risoluzione.

zero»¹¹. Ci si riferisce alla risoluzione del PE del 2 febbraio 2006 sulla situazione attuale nella lotta alla violenza contro le donne ed eventuali azioni future (2004/2220 (INI)) (considerando C), alla risoluzione del PE del 24 ottobre 2006 sull'immigrazione femminile: ruolo e condizione delle donne immigrate nell'Unione europea (2006/2010 (INI)) (considerando H), alla risoluzione del PE del 13 marzo 2007 "Tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010".

La risoluzione dello scorso 14 giugno rimane, comunque, il primo atto col quale il Parlamento europeo si appella, con forza, all'azione dell'ONU sulla questione, anche prioritariamente rispetto alle richieste rivolte agli Stati membri dell'Unione. Lo indicano con chiarezza sia l'ordine nel quale gli "inviti" sono rivolti, sia la preponderanza dell'impegno che si richiede alle Nazioni Unite, rispetto a quello auspicato dagli altri attori interessati.

Il Parlamento europeo non è solo in questo suo anelito: agli inizi dello scorso maggio il Senato belga ha ospitato il lancio di un "Appello per la messa al bando universale delle mutilazioni genitali femminili da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2012", sottoscritto da vari «cittadini del mondo, parlamentari, rappresentanti dei governi, attivisti per il riconoscimento e la promozione dei diritti delle donne in tutto il mondo»¹².

Anche il Ministro degli esteri italiano, Giulio Terzi, ha confortato la richiesta di una risoluzione dell'ONU, affermando, in una nota, che «il 2012 può essere l'anno in cui la comunità internazionale condanna con una risoluzione dell'Assemblea generale dell'Onu questa pratica barbara, fortemente lesiva della dignità e dell'integrità psico-fisica delle donne»¹³.

Nessuno specifico riferimento alla lotta contro le Mgf appare, invece, nel documento finale approvato dalla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), "Priorità dell'Unione europea per la 67ma sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite"¹⁴, volto ad impegnare il Governo a continuare a sostenere come obiettivo centrale dell'azione dell'UE in seno all'ONU il conseguimento del seggio europeo nel Consiglio di sicurezza. Vi ritroviamo "solamente" un generico riferimento «alla lotta alla violenza di genere», nonostante lo specifico tema fosse emerso nel corso della relativa discussione.

A fine settembre, poi, l'Italia ha firmato - invero, dopo Germania, Francia, Spagna, Gran Bretagna e vari altri Paesi europei -, nella persona del Ministro Elsa Fornero, la Convenzione del Consiglio d'Europa contro la violenza nei riguardi delle donne¹⁵.

L'Assemblea generale dell'ONU si è svolta dal venticinque settembre al primo ottobre. Alla vigilia dell'apertura dei lavori, il 24 settembre, si è tenuto un *High-level event on "Intensifying the efforts for global elimination of female genital mutilations"*¹⁶, in programma dal 13 settembre¹⁷.

Il 3 ottobre è intervenuta un'importante *Note by the Secretariat*:

¹¹ G. BRUNELLI, *Prevenzione e divieto delle mutilazioni genitali femminili: genealogia (e limiti) di una legge*, in *Quad. cost.*, n. 3/2007, 572, che (alla nota n. 18) menziona gli atti riportati nel testo.

¹² Tra i primi firmatari, la First Lady del Burkina Faso, Chantal Compaore, il Primo Ministro belga, Elio di Rupo, il Ministro della Famiglia, delle Donne e dell'Infanzia della Costa d'Avorio, Raimonde Coffie Roudou, il Ministro della Condizione delle Donne e della Famiglia della Tunisia, Sihem Badi, il Vicepresidente del Parlamento europeo, la belga Isabelle Durant, il Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari interni e delle Pari opportunità del Belgio, Joelle Milquet. V. *Appello per la messa al bando universale delle mutilazioni genitali femminili da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2012*, in www.noncepacesenzagiustizia.org, e *Mutilazioni genitali femminili, campagna per una Risoluzione Onu entro il 2012*, in www.eunews.it.

¹³ Questo passo della nota, redatta in occasione della Giornata Mondiale contro le Mutilazioni Genitali Femminili, è riportato in *Giornata mondiale contro le mutilazioni genitali femminili*, 6 febbraio 2012, in www.tg1.rai.it.

L'impegno è stato ribadito dal Ministro nel suo *Intervento alla Presentazione dell'edizione 2012 dell'Annuario Italiano dei Diritti Umani*, a Roma, lo scorso 20 settembre (reperibile in www.esteri.it).

¹⁴ Atto 11424/12, XVI Legislatura, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, Affari esteri e comunitari (III)*, 19 settembre, in www.documenticamera.it.

¹⁵ V. *Violenza contro le donne, l'Italia firma la Convenzione europea dopo 18 Paesi*, 28 settembre 2012, in www.laleggeconsolo.it.

¹⁶ Co-organizzato dalle Missioni Permanenti del Benin e del Burkina Faso.

¹⁷ V. *Journal of the United Nations*, 13 settembre 2012, in www.un.org/en.

Ne riferisce anche P. CAIROLI, *Stasera tutti ospiti di Obama, domani al via il dibattito*, 24 settembre 2012, in <http://america24.com>.

«By its decision 2012/248 of 27 July 2012, the Economic and Social Council recommended to the General Assembly the adoption of the following draft decision:

Ending female genital mutilation

The General Assembly, recalling its resolutions 56/128 of 19 December 2001, 58/156 of 22 December 2003 and 60/141 of 16 December 2005, Commission on the Status of Women resolutions 51/2 of 9 March 2007, 52/2 of 7 March 2008 and 54/7 of 12 March 2010, as well as agreed conclusions of the Commission, and all other relevant resolutions, and taking note of the report of the Secretary-General on ending female genital mutilation and the recommendations contained therein, decides to consider the issue of ending female genital mutilation at its sixty-seventh session under the agenda item entitled "Advancement of women"»¹⁸.

A farsene carico è la *Third Committee* di questa 67^a Assemblea generale¹⁹.

La risoluzione del Parlamento europeo e gli altri documenti richiamati costituiscono, di per sé, motivo di successo nella lotta alle Mgf, non soltanto per il seguito che avranno, ma anche per il solo fatto di aver avviato un confronto di alto livello e su di uno scenario di assoluto rilievo, per aver stimolato le coscienze ed aver indotto a confrontarsi apertamente su questo tema spinoso.

La risoluzione, in particolare, rappresenta il disagio e la consapevolezza delle istituzioni Ue di fronte ad un'azione - legislativa, in particolare - frammentaria e disomogenea, che, per questo, rimane sostanzialmente inefficace. L'opportunità d'iniziativa dell'Unione europea tese ad un maggiore coordinamento fra le politiche adottate dagli Stati membri verso gli immigrati ed all'uniformazione delle legislazioni europee in materia di Mgf, altrimenti diversificate, sono di tutta evidenza²⁰.

Si rischiano, altrimenti, spostamenti migratori, nell'ambito del territorio europeo, verso Stati caratterizzati da una disciplina meno severa o da una maggiore "tolleranza". Di recente, è stata tristemente denunciata una prima manifestazione di questo fenomeno.

La scoperta e la rivelazione è del *Newsnight* della BBC²¹: viaggi verso la Gran Bretagna di gruppi di genitori con le loro figlie appartenenti a comunità africane, stabilitisi nell'Europa continentale ed in particolare in Francia, sono sistematicamente organizzati allo scopo di far praticare le mutilazioni sulle bambine, in sedute di gruppo. Genitori e "tagliatrici" contano sul permissivismo del Governo inglese, che assicura loro quella sostanziale impunità di cui non godrebbero in Francia²².

È l'eterogenesi dei fini di una disciplina - il *Female Genital Mutilation Act* - che si propone di perseguire penalmente la pratica delle mutilazioni anche quando è compiuta fuori dal Regno Unito da un residente del Regno nazionale o permanente. È la rappresentazione evidente dei danni conseguenti alla diversità di approccio culturale, indi giuridico, degli Stati membri dell'Unione europea rispetto alle problematiche comportate dai flussi migratori. È il fallimento dei tentativi espletati dall'Unione di coordinamento e di omogeneizzazione delle legislazioni nazionali su fenomeni che, per loro natura - com'è per le migrazioni -, sono sovranazionali, in quanto investono tutto il territorio del continente, travalicando i confini delle Nazioni²³.

¹⁸ A/C.3/67/L.2.

¹⁹ Nel *Programme of meetings and agenda*, riportato in *Journal of the United Nations*, 11 ottobre 2012, in www.un.org/en, tra i *Documents issued at United Nations Headquarters on Wednesday, 10 October 2012*, rinveniamo il documento A/C.3/67/L.2 *Third Committee: Item 28 (a) - Advancement of women - Ending female genital mutilation - Note by the Secretariat [A C E F R S]*.

²⁰ Cfr. F. CAGGIA, *Le mutilazioni genitali femminili: uno spazio nel diritto dell'Unione europea?*, in *Quad. cost.*, n. 1/2010, 101, 102.

²¹ S. LLOYD ROBERTS, *Hidden world of female genital mutilation in the UK*, 23 luglio 2012, in www.bbc.co.uk. V. anche Id., *Migrants from Europe bringing girls to tolerant Britain for genital mutilation*, 23 luglio 2012, in www.independent.co.uk.

²² «La Francia è la nazione europea che ha incriminato il maggior numero di genitori di bambine sottoposte a mutilazione genitale»: A. VITALONE, *Mutilazione genitale femminile e diritti umani*, in *Giur. mer.*, 2001, IV, 864. Sulle cause e sulle ragioni della "tolleranza" inglese verso il fenomeno delle Mgf, v. I. DE BORTOLI, *Le mutilazioni genitali femminili nella stampa europea. Un'analisi comparativa dei quotidiani di 4 paesi, dal 2000 al 2010*, *Institut International des droits de l'enfant*, in www.childsrights.org, 39, 40.

Sulla notizia, v. anche V. M. RICCI SARGENTINI, *"Turisti" in Gran Bretagna per i "party" della mutilazione genitale*, 27 luglio 2012, in www.corriere.it.

²³ Il pericolo di spostamenti migratori verso Stati caratterizzati da discipline più favorevoli o da atteggiamenti più tolleranti ha determinato l'adozione, in America, a livello federale, del *Female Genital Mutilation Act* del 1986: F. CAGGIA, *Le mutilazioni*, cit., 102.

Travalicano, anzi, i confini dei continenti stessi, dei loro assetti culturali e delle loro situazioni geopolitiche: per questo la soluzione necessita di quell'approccio mondiale che si chiede all'ONU e di quel confronto planetario sui diritti umani che soltanto la sede dell'Assemblea generale rende possibile.

2. L'incidenza del modello culturale di approccio al fenomeno immigratorio sulla disciplina delle mutilazioni genitali quali reati culturalmente motivati

Una significativa differenza di "trattamento" dello stesso comportamento nei diversi ordinamenti giuridici - pur avvicinati da una storia comune e da un consimile percorso culturale, nonché dall'appartenenza ad un'unica realtà sovranazionale - è più probabile quando si tratti di reati culturalmente motivati, come nel caso delle mutilazioni genitali²⁴.

Gli ordinamenti giuridici dell'Europa continentale ed insulare sono interessati dal problema delle Mgf in quanto i relativi Paesi sono destinatari di flussi migratori portatori di una "differenza culturale" che, attraverso adeguate politiche pubbliche (nei confronti degli immigrati), può e dev'essere disciplinata.

Quando quest'"alterità" si concretizza in un comportamento dell'immigrato che, nell'ordinamento del Paese di destinazione, è qualificato come reato - com'è per le Mgf -, essa va a scontrarsi con la legge penale del Paese accogliente²⁵, in ragione della particolare rilevanza che il bene leso riveste per quella comunità. Le modalità e l'entità della reazione rispetto al comportamento (illecito) tenuto sono fondamentalmente determinate dal tipo di approccio che ciascun Paese ha scelto di tenere rispetto al fenomeno immigratorio.

Ai diversi modelli culturali sviluppatasi corrisponde il differente atteggiarsi dello strumentario normativo in materia di Mgf e, a cascata, del piano interpretativo e di quello applicativo. Pur tuttavia, una tendenziale uniformazione viene operata dalla normativa internazionale (atti a tutela dei diritti umani ed atti a tutela di donne e fanciulli), nel senso di vietare le varie forme di questa pratica²⁶.

Due sono i modelli che il dibattito e l'esperienza hanno radicato in Europa: essi vanno a collocarsi quasi ai due estremi delle politiche pubbliche di gestione delle problematiche migratorie, tra azione d'integrazione da un canto e rispetto della loro diversità culturale dall'altro.

Si tratta, rispettivamente, del modello assimilazionista, alla francese, e di quello multiculturalista, all'Inglese, che rispecchiano approcci quasi opposti al fenomeno, salvo incorrere, talvolta, in un'ibridazione.

Il primo è ispirato «ad una logica di assoluta uguaglianza formale, di asettica neutralità dello Stato di fronte alle differenze culturali»²⁷, che rimangono, pertanto, irrilevanti per il diritto. Che ne costituisca o meno l'obiettivo perseguito, quest'approccio certamente «favorisce l'eventuale emancipazione dei singoli dall'originale gruppo culturale in vista di una loro immedesimazione nella comunità nazionale»²⁸.

²⁴ E di quello simile delle scarificazioni.

Lunga è, invero, la lista dei reati culturalmente orientati: dalle violenze in famiglia, ai reati a difesa dell'onore, alla riduzione in schiavitù dei minori, al rifiuto dei genitori di mandare i figli a scuola, ai reati contro la libertà sessuale, a quelli in materia di sostanze stupefacenti e quelli di terrorismo internazionale. V. l'elencazione che ne fa F. BASILE, *Premesse per uno studio sui rapporti tra diritto penale società multiculturali*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, n. 1/2008, 151-152, indicando la motivazione culturale che deve sottendere ciascuno di essi, affinché possa ricondursi alla categoria di reati in parola.

²⁵ F. BASILE, *ivi*, 150.

²⁶ G. CASSANO, F. PATRONO, *Mutilazioni genitali femminili*, in *Fam. dir.* n. 2/2007, 184-186, E. ABBATE, *Le mutilazioni genitali femminili (MGF): lesioni dei diritti umani fondamentali della donna. Dimensione normativa, sanitaria e sociale*, par. 7, in www.revistapersona.com.ar, A. VITALONE, *Mutilazione genitale femminile e diritti umani*, in *Giur. mer.* 2001, IV, 856-861.

²⁷ F. BASILE, *Società multiculturali, immigrazione e reati culturalmente motivati (comprese le mutilazioni genitali femminili)*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2007, fasc. 4, 1311, che ricorda la legge francese del 15 marzo 2004, n. 228, sul divieto di ostensione dei simboli religiosi nella scuola, quale esempio emblematico e recente della descritta logica seguita dal legislatore francese nel trattamento delle differenze culturali.

²⁸ *Ivi*, 1312.

È la stessa vicenda giudiziaria che ha determinato gli attuali caratteri del reato di escissione nel sistema penalistico e processual-penalistico francese²⁹ a dimostrare che la politica adottata in questo settore non è stata dettata da un intento discriminatorio verso etnie e culture diverse da quelle nazionali. Le protagoniste del caso al quale ci si riferisce non sono, infatti, immigrate, bensì una madre ed una figlia francesi, coinvolte nel dramma della follia, in assenza di ogni logica culturale o religiosa³⁰.

All'opposto, il modello multiculturalista si caratterizza per «il riconoscimento e l'accettazione delle diversità culturali, con conseguente adozione di strategie politiche più tolleranti e pluraliste, che di fatto consentono agli immigrati di conservare numerosi aspetti del loro retaggio etnico»³¹.

Invero, in Gran Bretagna, questo tipo di approccio alla diversità degli immigrati ha consentito che si evolvesse e si radicesse un vero e proprio «sistema giudiziario parallelo alla Common Law»³²: sono numerosi e molto attivi i tribunali shaaritici che decidono in base alla legge islamica³³.

Qualificate dal *British Arbitration Act* del 1996 come «tribunali arbitrali», in quanto tali, queste corti sono legittimate a decidere controversie civili, quali sentenze di divorzio o dispute ereditarie³⁴.

Il principale timore suscitato dal descritto fenomeno sta nelle diseguaglianze di genere che, con elevata probabilità, deriveranno dai pronunciamenti di questi tribunali, come già avvenuto per alcune dispute ereditarie³⁵.

Un analogo ma più preoccupante rischio ricorre per situazioni penalmente rilevanti. Sebbene i tribunali shaaritici si pronuncino limitatamente a controversie di natura civilistica, le loro decisioni possono indirettamente incidere, com'è già accaduto per vari episodi di violenza domestica, sugli interventi delle forze di polizia e sulle indagini penali³⁶.

Di minore interesse per le nostre riflessioni è l'ibrido derivante dalla contaminazione dei due modelli culturali principali, pur annoverando un seguito importante, come la politica tedesca verso gli immigrati³⁷ ed, in un certo senso, anche la «via» italiana³⁸; ma questo *tertium genus* non contempla quella netta contrapposizione che consente di comprendere appieno la «logica» della produzione normativa in materia di Mgf.

²⁹ Il caso ha occasionato il mutamento di qualificazione giuridica dell'escissione da *délit a crime*. Il conseguente spostamento della competenza dal *Tribunal Correctionnel* alla *Cour d'Assises* ha comportato, per questo tipo di caso giudiziario, l'aggravio della decisione rimessa ad una giuria popolare e della maggiore lunghezza, complessità e mediatizzazione della vicenda giudiziaria. È quanto evidenzia L. BELLUCCI, *Immigrazione, escissione e diritto in Francia*, in *Sociologia dir.*, n. 3/2006, 192.

³⁰ Per una breve illustrazione della vicenda giudiziaria, v. L. BELLUCCI, *ibidem*, che riporta anche la posizione di chi ritiene improponibile la comparazione tra un episodio di questo tipo ed escissioni praticate «nel rispetto di un costume ancestrale».

³¹ F. BASILE, *Società, cit.*, 1313. L'A., per fare un esempio, tra i tanti possibili, di norme che prevedono deroghe ed esenzioni nel rispetto delle esigenze culturali degli immigrati, ricorda che, in Inghilterra, agli indiani *sikh* viene consentito di portare il turbante, anziché il casco, nei viaggi in moto o l'elmetto protettivo, nello svolgimento delle attività lavorative presso i cantieri edili.

³² G. MEOTTI, *Nel Londonistan le corti islamiche sono triplicate. È già "apartheid legale"*, 22 luglio 2009, in www.ilfoglio.it.

³³ M. VENTURINI, *L'Inghilterra ha ufficialmente "adottato" la sharia, ma era necessario?*, 25 settembre 2008, in www.loccidentale.it, ricorda che lo statuto del primo tribunale islamico istituito in Gran Bretagna, nel 1982, il Cerf, afferma la supremazia della *sharia*, che «incarna inequivocabilmente le leggi supreme della vita e come tale deve essere rispettata».

³⁴ Anche nel sistema di *Common Law* britannico le parti possono concordemente affidare la soluzione di una controversia che li riguarda ad un arbitro, terzo ed imparziale rispetto a loro.

³⁵ In un tribunale shaaritico di Nuneaton, in applicazione della *sharia*, l'eredità di un padre mussulmano è stata diversamente ripartita tra le figlie ed i figli, a vantaggio di quest'ultimi. Per questa notizia, v. G. MEOTTI, *Nel Londonistan, cit.*

³⁶ In alcuni casi di violenza domestica a danno di mogli, le condanne che i tribunali shaaritici hanno inflitto ai mariti sono state estremamente miti (per lo più, il solo ordine di seguire dei corsi di controllo della rabbia). A seguito di questi pronunciamenti, le vittime hanno ritenuto opportuno ritirare le accuse, determinando, così, l'archiviazione delle inchieste avviate. Cfr., sul punto, G. MEOTTI, *ibidem*.

³⁷ Lo stanziamento dell'immigrato in terra tedesca viene considerato temporaneo, nell'attesa della possibilità di rientro nei Paesi d'origine. Non si tende, pertanto, alla sua assimilazione, quanto, piuttosto, a preservarne le diversità, al fine di rendere meno difficile il reinserimento nella comunità d'origine.

³⁸ L'Italia, sostanzialmente, tende a respingere gli immigrati irregolari e ad integrare gli altri.

Accettando il rischio d'incorrere in un eccesso di semplificazione e di schematizzazione, può dirsi, infatti, che al modello assimilazionista corrisponde una normazione ordinaria³⁹, la disciplina penale generale, mentre al modello multiculturalista se ne correla una speciale, vale a dire leggi che regolamentano specificamente l'ipotesi di reato *de qua*⁴⁰.

Nel primo caso, dunque, viene variamente azionata la categoria dei delitti contro la persona, sempre presente nelle diverse codificazioni penalistiche, applicando, di caso in caso, gli articoli sull'omissione di soccorso, piuttosto che sulle lesioni personali o sull'omicidio colposo⁴¹.

Nel secondo caso, invece, la sanzione penale "si misura" con la diversità culturale del reo, disciplinandola (e punendola) specificamente, con "esattezza"; in ragione di questa puntuale considerazione della fattispecie e delle sue caratteristiche, alla previsione del reato si collegano, in genere, anche azioni di prevenzione e di assistenza adeguate alla specifica differenza culturale che, di volta in volta, è oggetto di provvedimento⁴².

Il Regno Unito, Paese di riferimento per il modello multiculturalista, si è dotato del *Prohibition of Female Circumcision Act 1985* e, successivamente, del *Female Genital Mutilation Act 2003* [*Prohibition of Female Genital Mutilation (Scotland) Act 2005*], che contempla un massimo edittale di quattordici anni di reclusione oppure una multa o entrambe⁴³.

Ma la prima normativa speciale è svedese, mentre la Norvegia l'ha varata solamente nel 1998⁴⁴.

L'Italia presenta un percorso interessante, avendo mutato il criterio della normativa ordinaria in quello della legge speciale. Si tratta della legge 9 gennaio 2006, n. 7: «Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile», che punisce severamente ogni pratica di Mgf, nonché qualsiasi altra lesione agli organi genitali femminili, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente⁴⁵.

³⁹ Per l'indicata corrispondenza tra il modello e la tipologia di disciplina, v. L. BELLUCCI, *Immigrazione, cit.*, 190, 191.

A. VITALONE, *Mutilazione, cit.*, 862, riconduce, invece, la scelta della normativa ordinaria al convincimento del Paese «di possedere già strumenti giuridici adeguati per combattere le FGM».

⁴⁰ Per un quadro sintetico della normativa europea, v. A. GENTILOMO, A. PIGA, A. KUSTERMAN, *Mutilazioni genitali femminili: la risposta giudiziaria*, in *Riv. it. med. leg.*, n. 1/2008, 20-22, e S. ZAAMI, E. MARINELLI, *Le mutilazioni genitali femminili: riflessioni sulla legge e considerazioni medico-legali*, in *Zacchia*, n. 3/2008, 256-261.

⁴¹ Si rinvia a A. VITALONE, *Mutilazione, cit.*, 863, per una carrellata degli articoli dei codici penali che trovano applicazione nei Paesi europei che, in materia di Mgf, ricorrono alla normativa ordinaria. Di seguito, li si riporta in breve.

In Francia, i reati generalmente invocati sono quelli di omissione di soccorso, di omicidio colposo e, soprattutto, di lesioni personali. L'art. 312, introdotto nel codice penale nel 1981, puniva con venti anni di carcere i genitori che avessero praticato mutilazioni di membri ed organi dei figli e con la reclusione da dieci a venti anni i complici del reato; successivamente, sono stati introdotti gli art. 222-9 e 222-10, che puniscono più aspramente le mutilazioni (con una pena che va da cinque a venti anni di reclusione). Vi si aggiunge l'obbligo di denuncia dei medici dei centri presso i quali i bambini devono essere obbligatoriamente e regolarmente sottoposti ad un controllo medico, che, ad oggi, rappresenta l'occasione nella quale più facilmente e frequentemente si rileva l'avvenuto intervento sui genitali.

In molti altri Paesi europei le Mgf sono perseguite quali reato di lesioni personali. Così è in Austria (art. 83, § 1), in Danimarca (§ 245, n. 2), in Germania (art. 223), in Grecia (art. 309 ss.), in Lussemburgo (art. 392), in Olanda (art. 23), in Portogallo (art. 144), in Spagna (art. 147), in Svizzera (art. 122) ed, in Italia, prima della legge n. 7/2006, ex artt. 582 e 583, che sanzionano, rispettivamente, i reati di lesioni personali gravi e gravissime.

⁴² Per un sintetico quadro normativo della legislazione dei Paesi europei in materia di Mgf, v. S. ZAAMI, E. MARINELLI, *Le mutilazioni, cit.*, 256-261.

⁴³ Come già ricordato, lo si applica a qualsiasi atto di mutilazione, anche se commesso fuori dal Regno Unito, purché ad opera di un residente del Regno nazionale o permanente.

⁴⁴ Come ricorda A. VITALONE, *Mutilazione, cit.*, 865. L'A. annota pure che la legge svedese del 1982 è stata modificata nel 1998, aumentando la pena prevista fino a quattro anni di reclusione. Parallelamente, il Progetto Göteborg ha consentito il monitoraggio della commissione del reato sul territorio, un'attività di prevenzione, di assistenza medica e psicologica alle vittime e la diffusione, infine, di materiale educativo.

⁴⁵ L'art. 6 della legge n. 7/2006, dopo l'art. 583 del codice penale, inserisce: l'art. 583-*bis* «Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili» e l'art. 583-*ter* «Pena accessoria».

I motivi del cambiamento si coagulano nella volontà di conferire rilevanza penale all'offesa alla dignità delle donne e non soltanto alla lesione della loro integrità fisica⁴⁶. Anche l'attivazione della funzione di «orientamento culturale», che il diritto penale assume «nel lungo periodo», ha ispirato il legislatore del 2006: la sentenza di condanna, a seguito di quest'intervento normativo, si è fatta più comprensibile al reo ed anche la sanzione risulta meno incisa dal bilanciamento⁴⁷. In particolare, ne risulta ridimensionata l'efficacia delle circostanze attenuanti ed il conseguente potere del giudice di determinare l'entità della pena, tra il minimo ed il massimo edittale⁴⁸.

Non sono mancate, invero, voci opposte, tese soprattutto a sostenere che «l'intento del legislatore non fosse quello di cercare una soluzione effettiva del fenomeno, ma piuttosto di colpire "simbolicamente" culture altre ritenute "non integrabili" e quindi inaccettabili»⁴⁹. È pur vero, a parziale conferma, che l'inserimento, nel testo di legge, di articoli che prevedano «attività di promozione e coordinamento» (art. 2), «campagne informative» (art. 3), «formazione del personale sanitario» (art. 4) e «programmi di cooperazione internazionale» (art. 7), è intervenuto solamente nel corso dell'*iter* di formazione: questi riferimenti di carattere non penalistico/repressivo erano sconosciuti all'originario ddl⁵⁰.

3. Le mutilazioni genitali quali interventi sul corpo umano a scopo non terapeutico: quali differenze tra la concezione occidentale e non occidentale della pratica?

Inquadrare le mutilazioni genitali nella più ampia categoria degli interventi sul corpo umano a scopo non terapeutico consente di ridurre la distanza "percepita" tra la cultura occidentale e le culture "altre", nelle quali quella pratica è diffusa, agevolando, così, un'auspicabile soluzione condivisa di questo conflitto culturale.

Nell'ambito di quell'"etichetta", difatti, rientrano anche pratiche che appartengono pienamente alla cultura occidentale, alle quali si ricorre per conformare il corpo - specialmente quello femminile - a canoni estetici socialmente condivisi⁵¹ e che non sono affatto meno dolorose o rischiose di quelle tipiche di "lontane" culture⁵².

Quest'ultime, anzi, sono, per lo più, supportate da una "stimabile" ragione di ordine sociale, piuttosto che da una "mera" motivazione estetica: in molte culture non occidentali i "segni" sul corpo sono rappresentativi di un'appartenenza e di uno *status* sociale; sul corpo ciascuno reca la "mappatura" della propria condizione nella comunità di appartenenza.

⁴⁶ C. PECORELLA, *Mutilazioni, genitali femminili: la prima sentenza di condanna (nota a Trib. Verona 14 aprile 2010)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 2/2011, 861, che deve, al contempo, considerare come, «per sancire la differenza che intercorre tra le mutilazioni genitali femminili e le offese punite a titolo di lesione personale, sarebbe stato opportuno inserire la nuova figura di reato tra i delitti contro la libertà personale, nel cui ambito si ritrova un'altra forma di aggressione alla libertà sessuale e alla dignità della persona, rappresentata dalla violenza sessuale (art. 609-bis c.p.)» (pp. 862, 863).

⁴⁷ C. PECORELLA, *ibidem*.

⁴⁸ È questa una conseguenza della creazione di un'autonoma figura di reato, come notano A. VANZAN, L. MIAZZI, *Modificazioni genitali: tradizioni culturali, strategie di contrasto e nuove norme penali*, in *Dir., imm. citt.*, n. 1/2006, 29.

⁴⁹ G. BRUNELLI, *Prevenzione*, cit., 580. Il convincimento dell'A., nel senso espresso nel testo, viene confermato dall'avvenuta eliminazione, su iniziativa della Lega, del riconoscimento dello *status* di rifugiato alle madri con le figlie in pericolo di subire una mutilazione. In questo modo, si è privata la legge in parola di ogni «previsione di misure specifiche di protezione delle vittime, effettive o potenziali, di mutilazioni genitali» (p. 577). Nello stesso senso A. VANZAN, L. MIAZZI, *Modificazioni*, cit., 30, che, in questa mancanza, rinviengono un'«ulteriore riprova che sotto la facciata del solidarismo umanitario la legge non è diversa nella sua natura dal pregiudizio e dalla xenofobia tipici delle leggi sull'immigrazione approvate» nella precedente legislatura.

Pur nel silenzio del legislatore del 2006, rimane ferma la possibilità - come ricorda G. BRUNELLI, *Prevenzione*, cit., 583, 584 - di avvalersi del riconoscimento di *status* di rifugiate, quali perseguitate per l'«appartenenza ad un determinato gruppo sociale», ex art. 1(A)2 della Convenzione di Ginevra del 1951.

⁵⁰ Non manca di notarlo G. BRUNELLI, *ivi*, 578.

⁵¹ Quali tatuaggi, *pearing*, interventi odontoiatrici e di chirurgia estetica, anche di labioplastica.

⁵² Come l'uso dei piattelli labiali, le perforazioni auricolari e l'inserimento progressivo di anelli di rame intorno al collo (nel Myanmar).

Così può ritenersi che sia anche per le Mgf, che segnano, fisicamente, la differenza di ruolo tra uomo e donna, non diversamente da quanto accadeva, nelle nostre società occidentali, attraverso l'educazione⁵³.

Può escludersi invece, un obiettivo fondamento religioso di questa pratica, che, invece, prevalentemente, si fonda sulla necessità di adempiere ad un dovere morale⁵⁴ e sociale⁵⁵.

Se così non fosse, potrebbe anche chiamarsi in causa una garanzia costituzionale, nel nostro ordinamento, ex art. 19 Cost., quale modalità di esercizio della libertà di religione e lo stesso potrebbe verificarsi in altri ordini costituzionali che la contemplino. Ad ogni buon conto, l'attuazione di questa copertura sarebbe impedita dal limite del buon costume all'esercizio del culto - ad intenderlo sia come morale sessuale, sia come dettami scaturenti dal costume e dalla coscienza sociale -, nonché dalle disposizioni penali vigenti che hanno ad oggetto questa pratica⁵⁶.

Il convincimento di adempiere ad un dovere religioso, oltre che il rispetto della tradizione, ne sostiene, in effetti, l'esecuzione nei Paesi di religione mussulmana nei quali essa è più diffusa, come l'Egitto, la Somalia, il Sudan; altrove, invece, è la sola tradizione a motivarla. Il Corano, invero, non fa alcun riferimento, diretto od indiretto, alla circoncisione femminile⁵⁷.

Le riflessioni fin qui svolte intorno alla categoria degli interventi che non hanno una finalità terapeutica possono rendere più comprensibili anche le dichiarazioni rilasciate da Omayma Kamael, Consigliera per i diritti delle donne del Presidente egiziano Morsi, che paragona le mutilazioni genitali ad un intervento di chirurgia estetica, lamentando solamente la troppo giovane età alla quale esse vengono praticate⁵⁸.

Anche il mondo occidentale - si è detto - contempla effimeri quanto invasivi interventi sul corpo, in omaggio ai dettami estetici della comunità di appartenenza. Con questa consapevolezza, il paragone

⁵³ Sul tema, sia consentito rinviare a R. FATTIBENE, *Gli interventi sul corpo umano a fini non terapeutici nella società multi-etnica e multiculturali*, in L. CHIEFFI (a cura di), *Il multiculturalismo nel dibattito bioetico*, Quaderno n. 4 del Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica, Torino, 2005, 99-120.

⁵⁴ I genitori agiscono nell'interesse delle figlie, che, altrimenti, sarebbero considerate impure dalla società; ne sarebbero emarginate e rimarrebbero, di fatto, private della possibilità di sposarsi (cfr. A. VITALONE, *Mutilazione*, cit., 855).

⁵⁵ Nel senso del rispetto delle regole giuridiche del gruppo, che ne sanciscono l'appartenenza e la dovuta considerazione verso la comunità: cfr., sul punto, A. VITALONE, *ivi*, 856. Lo stesso A. rileva che, nei Paesi africani, vigono due "sistemi normativi", quello ufficiale-nazionale e quello tradizionale-locale: generalmente, il timore di una sanzione morale o sociale è maggiore di quello di una sanzione statale.

La legislazione dei Paesi di provenienza è, generalmente, di divieto, ma non sono contemplate pene edittali elevate (al massimo, 5 anni di reclusione). Invero, non tutti i sistemi penali perseguono le mutilazioni; talvolta, l'ordinamento, come in Guinea ed in Madagascar, si limita a qualificarle come illecito deontologico medico, con scarsa efficacia, in quanto si rivolge a categorie implicate in maniera marginale nell'esecuzione delle mutilazioni (cfr. A. GENTILOMO, A. PIGA, A. KUSTERMANN, *Mutilazioni*, cit., 15-18).

Ad ogni modo, per quanto possano essere compiute le previsioni normative, è rimesso alla sua applicazione in sede giudiziaria garantire l'efficacia. Così è, ovviamente, anche per il caso delle mutilazioni.

Basti pensare che soltanto lo scorso giugno è stata pronunciata la prima condanna per il reato di Mgf in Africa occidentale, precisamente in Costa d'Avorio, sebbene la pratica sia stata vietata da una legge del 1998 (la legge n. 98-757). Precisamente, nove donne sono state condannate a due anni di carcere ed a una multa pecuniaria, per aver praticato mutilazioni genitali, per un periodo prolungato, su gruppi di giovani ragazze: *Ivory Coast: Sentences for Genital Cutting*, 21 luglio 2012, in www.nytimes.com; v. anche *Prima sentenza contro le mutilazioni genitali femminili in Costa d'Avorio*, 26 luglio 2012, in www.mgftoscana.it.

⁵⁶ A. VITALONE, *Mutilazione*, cit., 856. Sul tema, v. anche A. VANZAN, L. MIAZZI, *Modificazioni*, cit., 76.

Il parere del COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, *Problemi bioetici in una società multi-etnica. La circoncisione: profili bioetici*, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, 25 settembre 1998, esclude che la circoncisione maschile incorra nel limite di cui all'art. 19 Cost. (nel passo riportato anche da A. GENTILOMO, A. PIGA, A. KUSTERMANN, *Mutilazioni*, cit., 27).

⁵⁷ Sul punto, cfr. L. BELLUCCI, *Immigrazione*, cit., 189, 190; A. VANZAN, L. MIAZZI, *Modificazioni*, cit., 19-21; A. VITALONE, *Mutilazione*, cit., 856.

D. ATIGHETCHI, *La legge islamica e il corpo delle donne*, in *Il Mulino*, n. 5/1996, 1000, 1001, riporta alcuni detti o racconti del profeta Maometto sulle mutilazioni, in raccolte di scarsa autorevolezza. Il detto più importante consiste in un consiglio ad una tagliatrice di clitoridi: «Taglia leggermente e non esagerare»; indi, la circoncisione viene indicata come un'azione nobile, obbligatoria per gli uomini ma non per le donne.

⁵⁸ L. CAPPON, *Le mutilazioni genitali femminili? Come un intervento di chirurgia plastica*, 5 settembre 2012, in www.ilfattoquotidiano.it.

avanzato dalla Consigliera non sembra così azzardato ed offensivo della dignità della donna come risulterebbe, altrimenti, *prima facie*, alla nostra “sensibilità”.

La dichiarazione, tuttavia, rimane preoccupante, in quanto i Fratelli musulmani⁵⁹, di cui Morsi è il principale esponente, nel 2008, si erano duramente opposti all’approvazione della legge di divieto delle Mgf⁶⁰, accusando i colleghi parlamentari di cedevolezza nei confronti dell’Occidente, a detrimento del rispetto dovuto alla legge islamica⁶¹. Le inquietudini si rafforzano alla luce della nuova Costituzione egiziana, presentata alla stampa a metà ottobre, che, all’art. 68, condiziona la parità dei sessi al rispetto delle «regole» (e non dei «principi») della *sharia*⁶².

Non sfugge - nella volontà di sottolineare le similitudini, più che le differenze - l’emergere di una preoccupazione, analoga a quella dell’esponente egiziana, per l’età troppo giovane dei pazienti sui quali vengono effettuati interventi di chirurgia estetica anche nel dibattito sociologico, psicologico, medico e giuridico che va svolgendosi nel mondo occidentale.

È ormai costume che i *teenagers* - femmine e maschi - richiedano siffatti interventi ai genitori, come regali per il compleanno piuttosto che in occasione di una promozione scolastica. Il fenomeno ha preso piede anche nel nostro Paese, tanto da rendere necessaria una legge, recentissima, la legge 5 giugno 2012, n. 86 «Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori»⁶³, volta a vietare⁶⁴ interventi di plastica mammaria sui minorenni.

Per un’analoga ragione, il Comitato Nazionale per la Bioetica, di recente, ha ravvisato la necessità di prendere posizione sugli interventi di chirurgia estetica e ricostruttiva, in particolare quando eseguiti su minori. Lo ha fatto con il Parere sugli “Aspetti bioetici della chirurgia estetica e ricostruttiva”, approvato il 21 giugno scorso e pubblicato il 5 luglio⁶⁵.

In ordine alle istanze di questo tipo d’interventi, il CNB, ricordandone il carattere «non strettamente terapeutico, richiama i criteri deontologici che regolano la prassi medica, a volte trascurati - in questo ambito specifico - a favore di una accondiscendente esecuzione della richiesta espressa dagli individui, sottolineando la inaccettabilità di interventi sproporzionati, in quanto eccessivamente invasivi o inutilmente rischiosi e inadeguati rispetto ai possibili benefici richiesti dal paziente»⁶⁶.

«In modo particolare il CNB non ritiene lecita la chirurgia estetica su bambini con sindrome di Down, finalizzata alla conformazione a canoni sociali di “normalità”, specie se presenta un carattere invasivo e doloroso, considerato anche che con questi interventi difficilmente si realizza un beneficio per la persona e sia frequente la possibilità di accentuare, anziché diminuire, il suo disagio personale»⁶⁷.

Considerare le mutilazioni genitali quali interventi senza finalità terapeutica consente anche di focalizzare meglio la dimensione ed il “verso” della diversità di genere connessa a questa pratica. Riconducendo a quest’unica categoria sia le mutilazioni genitali praticate su bambini (circoncisione) sia quelle praticate su bambine, apparirà più chiara l’identità del bene - l’integrità fisica - che la pratica aggredisce, del tutto indipendentemente dal sesso del soggetto che la subisce, in tenera età in ambedue le ipotesi.

⁵⁹ Come parlamentari indipendenti.

⁶⁰ Divieto a carattere generale e non relativo ai soli ospedali e cliniche private, come aveva già previsto una legge del 2007 (v. F. CAFERRI, “*Mai più donne mutilate*” *l’Egitto vieta l’infibulazione*, 10 giugno 2008, in <http://tv.repubblica.it>, e *Egitto: le mutilazioni genitali femminili diventano reato*, 12 giugno 2008, in www.programmaintegra.it).

⁶¹ *Egitto, ibidem*.

⁶² L. CAPPON, *Nuova Costituzione in Egitto, “i diritti delle donne saranno limitati dalla sharia”*, 22 ottobre 2012, in www.ilfattoquotidiano.it.

⁶³ G.U. n.148 del 27 giugno 2012.

⁶⁴ A far tempo dal 12 luglio 2012.

⁶⁵ Reperibile, nel testo completo e nell’*abstract*, in www.governo.it.

⁶⁶ Dalla *Presentazione del Parere*, p. 3 del testo completo.

⁶⁷ *Ibidem*.

Eppure, per quanto sia più invasiva, pericolosa ed umiliante la pratica eseguita sulle bambine, questa è qualificata come reato quasi ovunque (quand'anche sovente "tollerata" e largamente praticata in clandestinità). L'analoga, pur meno dannosa e degradante pratica realizzata sui bambini, invece, non è affatto considerata tale: la si ritiene, anzi, costituzionalmente garantita quale esercizio della libertà di culto⁶⁸, in quanto rituale praticato in omaggio ad un credo religioso (islamico, ma soprattutto ebraico)⁶⁹.

Ha suscitato clamore, pertanto, la recente sentenza del Tribunale di Colonia⁷⁰, per il *reverement* sulla circoncisione maschile che essa ha operato, valorizzando, nel bilanciamento con i diritti dei genitori a praticare il proprio culto e ad educare la prole secondo i propri convincimenti religiosi, l'interesse del minore a non subire «una modificazione irreparabile e permanente del corpo» e a decidere liberamente del suo credo, in futuro.

Il *trend*, in Occidente, va, d'altro canto, nel senso della "criminalizzazione" della circoncisione rituale, sia in Europa - la discussione, da ultimo, si è animata particolarmente in Scandinavia -, sia Oltreoceano, come dimostra la vicenda del *referendum*, in California, nel 2011, volto a bandire la pratica della circoncisione sui minori⁷¹.

4. *Necessità di un'azione di omogeneizzazione e di coordinamento delle legislazioni degli Stati membri dell'Unione europea*

Va tristemente registrato, infine, il sostanziale fallimento di ambedue i modelli o, perlomeno, la mancata realizzazione dell'obiettivo comune - dell'integrazione degli immigrati nella società accogliente⁷² -, pur perseguito secondo criteri e metodi differenti. «Nessuno dei due modelli e delle rispettive politiche è finora riuscito ad evitare effetti di emarginazione degli immigrati, i quali non hanno raggiunto, in nessuno dei due Paesi di riferimento (Francia e Inghilterra), un livello di istruzione, di risorse economiche e integrazione sociale comparabile a quello dei membri del gruppo culturale di maggioranza»⁷³.

Dal quadro fin qui tracciato, esce rafforzata l'impressione della necessità «di un maggiore coordinamento fra le politiche dei singoli Stati membri e le iniziative dell'Unione europea in materia di integrazione degli immigrati»⁷⁴.

È in gioco il riconoscimento comune di valori - *in primis*, la dignità umana, l'uguaglianza, il rispetto dei diritti umani e della diversità culturale, religiosa e linguistica - che non ammettono di essere diversamente agiti nei vari Stati membri, essendo degli "identificativi" dell'Unione.

Trattandosi di tematiche che investono dinamicamente tutto il territorio europeo, l'univocità del disciplinamento necessita anche al fine di evitare "speculazioni" sulla diversità di regole vigenti nei territori nazionali.

Le stesse opportunità ricorrono, nello specifico, per la disciplina della pratica di mutilazione genitale. D'altro canto, un'azione di omogeneizzazione e di coordinamento delle legislazioni degli Stati membri su

⁶⁸ V., da ultimo, A. PALMA, *Nota a sent. Cass. Pen., sez. VI, 24 novembre 2011, n. 43646*, in *Studium Juris*, n. 3/2012, 354-356.

⁶⁹ Sul significato tradizionale e su quello attuale della circoncisione, v. L. MIAZZI, A. VANZAN, *Circoncisione maschile: pratica religiosa o lesione personale?*, in *Dir. imm. citt.*, n. 2/2008, 68-72.

⁷⁰ Si tratta della sentenza del 26 giugno 2012 della Corte distrettuale di Colonia, commentata da S. MANCINI, *GERMANIA: Una corte tedesca vieta la circoncisione per motivi religiosi*, 17 luglio 2012, in www.forumcostituzionale.it. L'A. riporta anche le indignate dichiarazioni di Dieter Graumann, Presidente del Consiglio Centrale degli Ebrei tedeschi e riferisce dell'analoga posizione assunta dal Consiglio Centrale dei Musulmani in Germania. V. anche *Circoncisione vietata: tedeschi d'accordo, ebrei spaventati. È laicismo o antisemitismo?*, 21 settembre 2012, in www.blitzquotidiano.it.

⁷¹ Su queste vicende si diffonde S. MANCINI, *GERMANIA*, cit.

⁷² F. BASILE, *Società*, cit., 1315.

⁷³ *Ibidem*.

⁷⁴ F. BASILE, *ivi*, 1316, che, in alcune norme ed atti dell'Ue, rinviene una preferenza per il modello multiculturalista (pp. 1316, 1317).

questo tema interesserebbe, principalmente, proprio la competenza dell'Unione relativa alle politiche dell'immigrazione.

La recente risoluzione del Parlamento europeo, con cui si è avviata la presente riflessione⁷⁵, palesa chiaramente quest'esigenza ed il quadro europeo dell'attuale situazione fattuale e normativa, che si è cercato di ricostruire brevemente in queste pagine, ne spiga le ragioni e ne motiva l'urgenza.

Non sfugge la difficoltà di una siffatta operazione, che richiede di essere preceduta «da un delicato bilanciamento d'interessi fondamentali da realizzarsi ad un livello sovranazionale», certamente complesso da effettuarsi e bisognevole di confronto e di attenta ponderazione.

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, quale coagulo delle «garanzie riconosciute nelle tradizioni costituzionali nazionali europee»⁷⁶, ne costituirebbe la pietra angolare.

⁷⁵ La Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2012 [2012/2684(RSP)], di cui al par. 1.

⁷⁶ F. CAGGIA, *Le mutilazioni*, 102, 103, che s'interroga, in particolare sul bilanciamento da effettuarsi tra l'art. 22 della Carta («L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica») e i diritti tutelati da altre norme della stessa, ugualmente interessati dal tema delle MGF, dall'invulnerabilità della dignità umana (art. 1), all'integrità fisica della persona (art. 3), alla libertà (art. 6), al rispetto della vita familiare (art. 7).